



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta - Andria - Trani

L'UOMO il CANE e la Città

COME VIVERE TRANQUILLI E RISPETTOSI IN CITTA'

Vi ricordiamo quali sono gli obblighi dei proprietari di un cane
e qualche regola di buona convivenza



RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL PROPRIETARIO E DEL DETENTORE

- ✓ Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito.
- ✓ Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane.
- ✓ Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.
- ✓ Obbligo di:
 - Fare identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe regionale nel secondo mese di vita.
 - Fornire al proprio animale:
 - il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficienti;
 - le necessarie cure sanitarie e di un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - una regolare pulizia degli spazi di dimora.
 - Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
 - Garantire la tutela di terzi da aggressioni.
 - Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 - Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
 - Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
 - Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.
 - Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
 - Provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel registro dei cani a rischio elevato di aggressività tenuto dai Servizi Veterinari.

È VIETATO A CHIUNQUE

- ✓ Abbandonare un animale da compagnia.
- ✓ Utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e materiale esplosivo.
- ✓ Detenere, utilizzare e abbandonare alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che li ingerisce.

Per strada il vostro cane non può pulire...

MA
VOI
SÌ



Non è solo obbligatorio, ma anche doveroso, uscire sempre muniti di sacchetto per raccogliere le deiezioni del vostro cane e lasciare il suolo ed il verde pubblico puliti (sanzione € 150,00)

È bene ricordare che ci sono persone che temono i cani, piccoli o grandi che siano.



Bisogna sempre tenere il cane al guinzaglio nelle zone aperte al pubblico. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene, è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della relativa prole.

È fatto obbligo di **denunciare al Servizio Veterinario la nascita dei cuccioli** entro quindici giorni, nonché, entro il secondo mese di età, di sottoporli a microchippatura presso lo stesso Servizio veterinario, ovvero presso veterinari liberi professionisti, purché l'operazione di riconoscimento elettronico venga notificata all'Anagrafe dal veterinario che la esegue.

Inoltre è fatto obbligo di **portare con sé una museruola, rigida o morbida**, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti. Si deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia.



IL SINDACO, al fine di ridurre il randagismo, di evitare che le pubbliche vie siano insozzate da deiezioni di animali e per una maggiore sicurezza dei cittadini, ha emanato la seguente ordinanza, con invito a tutti i cittadini e, in particolare ai detentori di cani, di osservarla compiutamente.

Ordinanza Sindacale n.73 del 10/07/2013

Prot. n° 12680 del 02/07/2013

OGGETTO: Misure per l'identificazione, la registrazione e tenuta della popolazione canina.

- ✓ **Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a garantire la pacifica convivenza e l'incolumità pubblica dei cittadini e la tutela ed il benessere dei cani;
- ✓ **Evidenziata** la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo;
- ✓ **Rilavata** l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni ivi previste;
- ✓ **Dato atto** che esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.
- ✓ **Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamenti pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con

conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

- ✓ **Rilevato** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.
- ✓ **Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

Visto:

- La Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge Regionale 13/89 "Norme concernenti la materia veterinaria";
- la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale 03/04/1995 n. 12 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare l'art. 3 comma 6 per il quale: *"Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00"*
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 31 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni e a regolamenti e ordinanze comunali.

✓ **Aquisito** il parere del Servizio Veterinario dell'ASL.

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Art. 1 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti

1. È vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.
2. È imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo (microchip) come disposto dall'art. 3 della Legge Regionale 3.04.1995 n. 12 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", entro e non oltre 31/08/2013.
3. È imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio veterinario A.S.L. entro quindici giorni dalla microchippatura.
4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene, è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della relativa prole.
5. È fatto obbligo di identificare a mezzo microchip i cuccioli nati da madri microchippate entro il secondo mese di età presso il Servizio veterinario competente per territorio, ovvero presso veterinari liberi professionisti, purché l'operazione di riconoscimento elettronico venga notificata all'Anagrafe dal veterinario che la esegue.

6. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro 3 giorni dall'evento, all'Ufficio Ambiente del Comune e al Servizio veterinario competente per territorio. La mancata denuncia dello smarrimento rende il detentore e/o possessore responsabile del reato di abbandono.
7. Il cambio di residenza del proprietario, ovvero la cessione definitiva di un cane ad altra persona, ovvero la morte del proprio cane, devono essere comunicate entro 15 giorni al Servizio veterinario competente per l'aggiornamento dell'Anagrafe Canina;

Art. 2 - Custodia dei cani

1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone, in particolare:
 - a. i cani a custodia di abitazioni, fabbricati, giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
 - b. i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti,

e ai quali non sia impedito l'accesso di terzi - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recitanti di almeno 8,00 mq. per ogni animale adulto (di cui 2,00 mq. chiusi, 2,00 mq coperti con pensilina, 4,00 mq scoperti, per 2,00 mt di altezza), o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.

Art. 3 - Condotta dei cani

1. I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- a. L'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto e nelle aree condominiali comuni.
- b. L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti.
- c. L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, come previsto dalla Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 405 del 20,10,2011.

Art. 4 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, nelle aree comuni di qualunque tipo e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto accesso ai cani:

- a. di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza;
- b. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti

strumenti. Tali deiezioni dovranno essere chiuse in idoneo contenitore e depositate nei contenitori dei rifiuti indifferenziati

Art. 5 - Altri divieti

1. È sempre vietato:

- a. mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
- b. detenere i cani sui balconi o terrazzi per più di due ore al giorno continuative;
- c. abbandonare gli animali;
- d. catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

Art. 6 - Deroghe

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

Art. 7 - Sanzioni

1. Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U. EE.LL. che prevede che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00.
2. Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.
3. In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dalla L.R. n. 12/95 per la specifica violazione.

Art. 8 - Sanzioni Accessorie

1. Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche o gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico del proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. n. 571/1982.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo

alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 9 - Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di un terzo (1/3) da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento.

Art. 10 - Modalità di pagamento e ricorso

1. Per quanto di competenza il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto postale n. 11827714 intestato alla Tesoreria Comune di San Ferdinando di Puglia.
2. Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.
3. Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura

ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio ambiente, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza motivata di archiviazione.

4. Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.
5. L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata.
6. In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune. Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Si manda al Sig. Prefetto Provincia BT

Alle Forze dell'Ordine

Alla ASL BT

IL SINDACO

Dr. Michele Lamacchia

Infrazioni riscontrabili	Contestazione	Importo sanzione
Mancata iscrizione all'anagrafe	Violazione art.3 comma 1 l.r. 12/95 e Art.1 c. 1 Ordinanza	Euro 232
Assenza di microchip	Violazione art.4, comma 1 L.R. 12/95 e Art. 1 c.1 ordinanza	Euro 154,94
Mancata comunicazione nascita canina	Art. 1, c.5 ordinanza	Euro 150,00
Mancata comunicazione cessione, smarrimento o decesso cane	Art.3 comma 2 L. R. 12/95 e Art.1 comma 7 Ordinanza	Euro 465
Mancata comunicazione cambio di residenza del proprietario/detentore	Art. 17 comma 5 L. R.12/95	Euro 150,00
Presenza di microchip in cane catturato per il quale non risulti denuncia di furto/smarrimento	Art. 727 c.p. modificato dall'art.1 comma 3 legge 189 del 20/07/2004	Denuncia al P.A. G.
Cane lasciato libero, senza custodia	Violazione art. 672 c.p., e art.2, c.1, lettera a) e b) ordinanza	Euro 150,00
Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m.1,50;	art. 3, c.1, lettera a) ordinanza	Euro 150,00
Assenza di museruola ove prevista	art. 3, c.1, lettera b) ordinanza	Euro 150,00
Assenza di paletta igienica, mancato raccoglimento delle deiezioni anche in presenza di paletta igienica;	Violazione e art.4 ordinanza	Euro 150,00
Cane impegnativo condotto da persone inesperte;	Violazione art.672 c.p.,	Euro 150,00
Maltrattamenti animali	Art.5.c.1, lettera a) ordinanza Art.727 c.p. modificato dall' art.1 legge 189/2004	Euro 300,00 Denuncia al P.A. G.